



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Oggetto: Appalto integrato concernente la “Progettazione esecutiva, esecuzione lavori e forniture per la realizzazione di un edificio destinato a nuovi depositi, uffici per il personale e magazzino archeologico presso Porta Nola in Pompei scavi” - Giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli n.R.G. 3734/2020 (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 749/2020) - Vitiello s.r.l. c/ Ministero della Cultura - Determina di approvazione atto di transazione.

Il Direttore Generale

Premesso che

- con bando pubblicato in data 9.8.2006, il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza Archeologica di Pompei bandiva la gara per l'aggiudicazione dell'appalto integrato concernente la “Progettazione esecutiva, esecuzione lavori e forniture per la realizzazione di un edificio destinato a nuovi depositi, uffici per il personale e magazzino archeologico presso Porta Nola in Pompei Scavi”;

- con atto n. 2490 del 22.11.2006 il Consiglio di Amministrazione ratificava gli esiti di gara e deliberava l'affidamento all' A.T.I. P. con Villanova Restauri capogruppo;

- tuttavia, a seguito del verbale del 3.9.2007 con il quale veniva confermata l'inadempienza dell'A.T.I. rispetto agli obblighi contrattuali dalla stessa assunti, il Consiglio di Amministrazione, con Deliberazione n. 2822/08 del 25.2.2008, approvava la risoluzione del contratto rep. 1434 del 30.4.2007 sottoscritto dalla Soprintendenza e dall'A.T.I. con capogruppo Villanova Restauri s.r.l.;

- il Commissario Delegato per l'emergenza Pompei, ex O.P.C.M n. 3692/08 nella persona del Prefetto R. Profili, a seguito di ciò, con Decreto n. 466 del 3.10.2008 affidava l'appalto, ex art. 140 D.lgs n. 163/2006, alla costituenda A.T.I Vitiello Vincenzo, 2° classificato, per un importo complessivo pari ad € 3.126.035,47;

- veniva, quindi, sottoscritto il contratto di appalto in data 27.12.2008, rep. n. 72, previa formale conferma dell'offerta di gara, da parte della suddetta A.T.I.;

- con successivo verbale del 7.1.2009, veniva consegnata l'area di cantiere alla ditta vincitrice ed in data 20.2.2009 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

- di seguito, con verbale del 25.3.2009, a causa della sopravvenuta impossibilità di eseguire i lavori di scavo in sicurezza, venivano sospesi per la prima volta i lavori;

- i lavori furono ripresi con verbale del 29.5.2009, tuttavia, a causa della sopravvenuta necessità di attendere la verifica ASL da quest'ultima prescritta, con verbale del 17.7.2009, venivano sospesi per la seconda volta i lavori, successivamente ripresi nuovamente con verbale del 27.10.2009.

- in data 10.6.2010, con nota prot. n. 598 e a seguito della comunicazione del RUP Arch. Claudio Finarelli del 5.2.2010 con la quale si manifestava l'urgenza di nominare una commissione di collaudo, il Commissario delegato per l'emergenza dell'Area Archeologica di Napoli e Pompei ha proceduto alla nomina di una Commissione di Collaudo;

- la suddetta commissione veniva composta da una terna di professionisti esterni all'organico dell'Amministrazione, ovvero dall'Arch. Francesco Fallacara, dall'Ing. Francesco De Benedetta e dall'Arch. Gaetano Casa;

- in data 7.10.2010 l'A.T.I. Vitiello s.r.l. richiedeva una proroga di 120 gg del termine di ultimazione dei lavori, richiesta che veniva immediatamente accolta;

- successivamente, in fase di realizzazione delle opere, si sono verificate delle circostanze, considerate dai soggetti funzionalmente competenti quali impreviste ed imprevedibili, hanno indotto il D.L., concordemente con il R.U.P, a provvedere a taluni aggiornamenti del progetto in fase di realizzazione;

- si è, quindi, provveduto a riassumere tutte le modifiche già intervenute, nonché ulteriori proposte stimate utili e necessarie, in una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 163/2006;

- in data 10.6.2011, dopo aver disposto in data 13.5.2011 la sospensione parziale dei lavori, il Direttore dei Lavori ordinava la sospensione totale dei lavori, attesa la *“necessità di provvedere alla redazione di perizia di variante per il regolare prosieguo dei lavori”*;

- a tal fine in data 25.7.2011 il suddetto progetto di variante veniva approvato dal C.d.A. con atto n. 319/11/16 SNP, tuttavia i lavori non venivano mai ripresi;

- in data 24.10.2014 la Ditta Vitiello s.r.l. notificava alla stessa Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia atto di citazione con il quale richiedeva

al Tribunale di Napoli di “... accertare e dichiarare... l’inadempimento della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia ai propri obblighi contrattuali e, per l’effetto, dichiarare, ai sensi dell’art. 1453 c.c., l’intervenuta risoluzione del contratto di appalto rep. n. 72 del 27.12.2008, con conseguente condanna dell’amministrazione convenuta al risarcimento dei danni in favore della società attrice nella misura di Euro 1.387.804,07, oltre IVA se dovuta, oltre interessi e rivalutazione fino all’integrale soddisfo, oltre ulteriori profili di danno da qualificare di causa... in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, accertare e dichiarare la illegittimità della sospensione dei lavori disposta dall’amministrazione convenuta in data 10.06.2011 e tutt’ora perdurante e, per l’effetto, condannare l’amministrazione convenuta al risarcimento dei danni in favore della società attrice nella misura di Euro 1.387.804,07, oltre interessi e rivalutazione fino all’integrale soddisfo, oltre ulteriori profili di danno da qualificare di causa...; ...in via graduata, accertare e dichiarare la fondatezza delle richieste formulate dalla impresa appaltatrice ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 2041 c.c.”;

- a seguito di ciò la ditta Vitiello provvedeva ad iscriverne a ruolo presso il Tribunale di Napoli l’atto giudiziale di cui sopra, incardinato con il numero di R.G. 28044/2014 e l’Amministrazione, in data 30.1.2015 (prot. n. 002) ed in vista della necessaria costituzione per la prima udienza fissata per il giorno 9.2.2015, inviava all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli apposita relazione istruttoria con allegati i documenti amministrativi relativi alla vicenda de quo;

- a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Ascione con ordinanza del 21.12.2015 procedeva alla nomina del C.T.U individuato nella persona dell’Ing. Claudio Busillo.

- in data 14.4.2016 il C.T.U, Ing. Busillo prestava giuramento e veniva indicato il termine di 90 giorni per deposito della relazione. Veniva, altresì, indicato il giorno 19.5.2016 per l’inizio delle operazioni peritali;

- a seguito della nomina su richiamata la Soprintendenza, con decreto n. 72 del 17.5.2016, provvedeva a nominare quali consulenti di parte l'Arch. Vincenzo Magnetta e l'Ing. Massimiliano Rauci;

- a seguito degli incontri tenutisi in data 19.5.2016, in data 26.5.2016, in data 23.6.2016 ed in data 5.7.2016, il C.T.U, come stabilito e richiesto dal Giudice, in data 19.7.2016, a mezzo PEC, ha trasmesso alla Soprintendenza bozza della relazione tecnica;

- in data 27.9.2016 il CTU ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli la propria relazione tecnica, a seguito delle osservazioni presentate rispettivamente dai CTP precedentemente nominati dalle parti;

- da quanto emerge del contenuto della relazione tecnica definitiva redatta dall'Ing. Busillo, lo stesso, ha stabilito che *“la perizia di variante era autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 319/11/16_SNP del 25/07/2011 e si è accertato che l'approvazione alla variante non è stata mai comunicata all'Impresa Vitiello srl. A parere dello scrivente vi è stato inadempimento dell'Amministrazione committente al dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori per provvedere a quanto necessario alla ripresa dei lavori”*. Tuttavia il CTU ha, contestualmente, accertato che *“la sospensione del 10 giugno 2011 è legittima in quanto è stata resa necessaria per una circostanza speciale sopraggiunta durante il corso dei lavori, tale da richiedere la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera”*. Pertanto *“il danno provocato all'impresa è stato quello di non essere stata posta, dall'ultima sospensione dei lavori del 10 giugno 2011, nella condizione di eseguire con regolarità né tantomeno di ultimare la commessa affidatale”* e *“gli importi dovuti all'impresa istante sono dettagliatamente descritti al paragrafo 2) della relazione peritale e ammontano ad € 207.990,18”*;

- in data 23.1.2020 il Tribunale di Napoli pronunciava la Sentenza n. 749/2020, pubblicata in pari data, con la quale: *“1) dichiara risolto, per grave inadempimento dell'amministrazione convenuta, il contratto di appalto rep. n. 72 del 27 dicembre 2008 stipulato tra le parti; 2) condanna il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia al pagamento, in favore della Vitiello s.r.l., in proprio e nella qualità, della somma di euro*

212.982,00 all'attualità, oltre interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. dalla presente pronuncia al saldo effettivo; 3) condanna il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia al pagamento, in favore della Vitiello s.r.l., in proprio e nella qualità, delle spese del giudizio che liquida in euro 1.730,00 per spese ed euro 13.430,00 per onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, ponendo definitivamente a carico della medesima parte convenuta le spese di C.T.U. come liquidate in via provvisoria in corso di causa”;

- in data 27.10.2020 questa Amministrazione riceveva a mezzo PEC (prot. 9406) l'atto di citazione in appello notificato dalla Società Vitiello s.r.l (già ditta Vitiello Vincenzo), in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con la Meritecnica S.r.l “per la parziale riforma della sentenza n. 749 del 23.01.2020, pubblicata in pari data, e non notificata, con la quale il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, Dott.ssa Ascione, ha definito il giudizio recante r.g. n. 28044/2020, disponendo l'accoglimento parziale delle domande formulate dalla società VITIELLO S.r.l.”

- la Società Vitiello s.r.l, più in particolare, chiedeva alla Corte d'Appello di Napoli: “1) In via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia ai propri obblighi contrattuali nonché la illegittimità delle tre sospensioni dei lavori disposte nel corso dell'appalto e, per l'effetto, confermare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto rep. n. 72 del 27.12.2008, già pronunciata in prime cure, con conseguente condanna della amministrazione convenuta al risarcimento dei danni in favore della società attrice per andamento anomalo dei lavori nella misura di Euro 1.001.917,21, oltre IVA se dovuta, oltre interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfo; 2) Sempre in via principale, in ragione della pronunzia recante l'accertamento e la dichiarazione della risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'amministrazione convenuta, disporre la condanna: a) al pagamento dell'importo di Euro 197.876,80, in luogo di Euro 167.521,85, pari al valore venale delle opere realizzate e non contabilizzate con il S.A.L. n. 6; b) al pagamento dell'importo di Euro 188.010,06 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante pari al mancato utile non percepito dall'impresa in conseguenza dell'impossibilità di ultimare i lavori appaltati; c) al

pagamento delle somme trattenute a titolo di ritenute sui singoli Stati di Avanzamento dei Lavori, pari all'importo di Euro 7.676,69, per un totale complessivo pari ad Euro 226.041,7 al netto di quanto già riconosciuto in prime cure per la voce sub a), oltre interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfo; 3) In via subordinata, ferma la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto dichiarata in prime cure, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di condanna di cui al punto sub 1), relativamente alla declaratoria di illegittimità delle tre sospensioni dei lavori, accertare e dichiarare la sopravvenuta illegittimità della terza sospensione dei lavori a far data dal 25.07.2011 e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta all'ulteriore risarcimento dei danni, oltre quanto già riconosciuto con la pronuncia gravata., in favore della società attrice nella misura di Euro 677.912,83, oltre interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfo";

- la Società Vitiello s.r.l, in data 2.11.2020, iscriveva a ruolo presso la Corte d'Appello di Napoli l'atto giudiziario di cui sopra, il quale veniva incardinato con RG n. 3734/2020.

- a seguito della notifica del su richiamato atto d'appello, il Parco Archeologico di Pompei, al fine di procedere alla costituzione in giudizio in vista dell'udienza del 16.2.2021, trasmetteva a mezzo PEC all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 7.12.2020 la relazione prot. n. 10788;

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 28.1.2021 depositava presso la cancelleria della Corte d'Appello di Napoli atto di appello incidentale nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 343 c.p.c., con il quale chiedeva, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

- la Corte d'Appello di Napoli, a seguito della prima udienza tenutasi in data 16.2.2021, con Ordinanza n. 355/2021, pronunciata nella stessa data, ha accolto l'istanza di inibitoria presentata dall'Amministrazione e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 749/2020 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 23.1.2020, rinviando la successiva udienza al 31.1.2023;

- a seguito della pronuncia del provvedimento di cui sopra, l'Amministrazione ha ritenuto di avviare una interlocuzione informale con la società Vitiello s.r.l. al fine di verificare

la sussistenza delle condizioni per addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza in essere e consentire, nel contempo, la prosecuzione, nonché la ultimazione dei lavori appaltati;

- il Parco Archeologico di Pompei, quindi, con nota prot. n. 9690 del 19.10.2021 indirizzata alla Vitiello s.r.l., formalizzava l'interesse a verificare la sussistenza delle condizioni per addivenire alla sottoscrizione di un atto di transazione, *ex art. 239 del D. Lgs n. 163/2006 ed art. 1965 c.c.*, con la quale chiudere il giudizio in corso e completare i lavori appaltati senza ricorrere ad una nuova procedura di gara *“considerando il fatto che i lavori oggetto dell'appalto sono stati in parte già realizzati, ma non ancora completati né collaudati e stante l'assoluto stato di degrado in cui lo stabile attualmente versa, nonché la necessità di realizzare l'opera al fine di soddisfare una oggettiva esigenza del Parco rappresentata dalla disponibilità di un edificio destinato a deposito dei tantissimi reperti archeologici che sono stati rinvenuti dalle campagne di scavo intraprese”*;

- in data 11.5.2022, con nota acquisita agli atti dell'Amministrazione con il prot. n. 4946, la Società Vitiello s.r.l. manifestava il proprio interesse ad addivenire ad un atto transattivo e, contestualmente, proponeva il riconoscimento da parte del Parco di una somma pari ad € 180.000,00 (corrispondente ad € 167.521,85, a titolo di lavori eseguiti e non contabilizzati al SAL n. 6, così come quantificati dal CTU del giudizio di primo grado, oltre interessi e risarcimento danni) ed un importo di € 25.128,95, corrispondente al rimborso delle spese legali riconosciute dal Tribunale di Napoli nella Sentenza n. 749/2020, oltre che delle spese di CTU (in dettaglio: € 13.430,00 per onorario; € 2.014,50 per spese generali al 15%; € 617,78 per CPA al 4%; € 3.533,70 per IVA al 22%; € 1.730,00 per rimborso contributo unificato; € 3.802,97 per spese di CTU);

- pertanto l'importo complessivo proposto dall'impresa Vitiello s.r.l. per addivenire ad una transazione è pari ad € 205.128,95 (€ 180.000,00 + € 25.128,95), a fronte di una somma che il Parco Archeologico di Pompei potrebbe essere tenuto corrispondere, in caso di conferma della sentenza n. 749/2020 del Tribunale di Napoli, pari ad € 238.110,95, oltre a dover sostenere le spese di una nuova procedura di gara;

- questa Amministrazione, in riscontro a tale proposta transattiva, con nota prot. n. 5442 del 20.5.2022, confermava il proprio interesse ad addivenire ad una soluzione bonaria della

vicenda in essere e, dopo aver ritenuto accoglibile la proposta transattiva, seppure alle condizioni ed entro i termini di cui all'atto di transazione che allegava alla su richiamata nota, precisava che *“stante l'importo proposto ed in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 239, comma 2 del Dlgs n. 163/2006, prima della definitiva formalizzazione tra le parti del su richiamato atto transattivo, il Parco Archeologico di Pompei sarà tenuto ad acquisire il preventivo parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che difende la medesima Amministrazione nella vertenza attualmente pendente”*;

- con nota acquisita al prot. 6717 di questa Amministrazione in data 17.6.2022, la società Vitiello s.r.l. ha comunicato che *“con sentenza n. 31/2019 il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Fallimentare ha dichiarato il fallimento della ns. associata e mandante Meritecnica s.r.l.”* e che, quindi, *“Non essendoci all'interno del raggruppamento già costituito altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bando e assunti dalla Meritecnica s.r.l. (OG11 classifica III), Vi comunichiamo, previo Vs. verifiche in capo all'esecutore, la sostituzione della mandante con l'impresa ORFE' COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Napoli in via Stazione Marittima snc, Porto di Napoli”*;

- il Parco, dunque, con nota prot. 7392 del 4.7.2022, ha trasmesso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli la bozza di atto transattivo di cui sopra ed ha richiesto, quindi, un parere in merito all'ipotesi di transazione, ai sensi dell'art. 239, co. 3 del D. Lgs. n. 163/2006;

- con nota prot. 10657 del 29.9.2022 il Parco ha sollecitato l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli all'invio del parere richiesto;

- con nota acquisita al protocollo dell'Amministrazione in data 19.12.2022 (prot. 13622) l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha espresso il proprio parere favorevole rispetto all'ipotesi di transazione prospettata dal Parco con la precedente nota prot. 7392 del 4.7.2022 ed alla bozza di transazione allegata alla suddetta.

Considerato che

- la proposta transattiva formulata dall'impresa Vitiello s.r.l. sembra soddisfare gli interessi pubblici perseguiti da questa Amministrazione, atteso che risulterebbe economicamente conveniente per la Stazione Appaltante e si pone in sintonia con i principi cardini dell'azione amministrativa ex Legge n. 241/1990, nonché andrebbe a soddisfare la

necessità di: a) scongiurare il pericolo concreto ed attuale che anche le richieste avanzate dagli appellanti dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, possano trovare totale accoglimento con il rischio che il contratto d'appalto di lavori rep. n. 72 del 27.12.2008 venga dichiarato risultato per grave inadempimento contrattuale per l'Amministrazione, con contestuale condanna per la stessa alla corresponsione di una somma di importo superiore rispetto a quello riportato nella Sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Napoli; b) riprendere i lavori di cui al contratto d'appalto di lavori rep. n. 72 del 27.12.2008, escludendo gli interventi oggetto del progetto di variante approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25.7.2011 con atto n. 319/11/16 SNP atteso, ad oggi decorsi circa 10 anni all'elaborazione dello stesso, non sussistono più le condizioni per darvi esecuzione; c) eseguire i lavori a completamento dell'opera, atteso che la stessa risulta ancora di importanza strategica per l'Amministrazione. I lavori, peraltro, saranno oggetto di una variazione progettuale minima e non sostanziale rispetto alla natura delle prestazioni, che comprenderà necessariamente la definizione di nuovi prezzi, pur nel rispetto dell'importo contrattuale complessivo. Ciò si rende necessario visto lo stato di degrado in cui attualmente versa l'opera in parte già realizzata dalla Società Vitiello, stante il lungo tempo trascorso dall'affidamento dei lavori e considerata la necessità di mitigare quanto più possibile l'impatto paesaggistico dell'opera; d) evitare che tale stato possa protrarsi ancora per anni, considerando il fatto che la Sentenza della Corte di Appello di Napoli, con la quale si giungerà al termine della vertenza in essere, verrà pronunciata presumibilmente non prima del primo semestre del 2023;

- l'accordo transattivo, così come predisposto, non presenta carattere novativo, in quanto non è volto a sostituire il contratto d'appalto di lavori rep. n. 72 del 27.12.2008 e non rappresenta una forma di rinegoziazione del medesimo contratto.

Tanto premesso e considerato

Visto

- il D.M. del 23.1.2016 di riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

- il D.P.C.M n. 169 del 2.12.2019, con il quale è stato approvato il “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;
- il D. Lgs. n. 163/2006;
- gli artt. 1965 e ss. del codice civile.

Determina

- 1) di approvare lo schema di transazione allegato alla presente (**all. 1**);
- 2) di dare atto che la spesa in oggetto, pari ad € 205.128,95, trova copertura nel capitolo di bilancio n. 2.1.2.220 (impegno n. 421/2017).

A.O.


Visto di regolarità contabile

Il Segretario Amministrativo Dott. Davide Russo



Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

